

di A. Bonacasata  
Dirigente Scolastico presso il MIM



### *Il cammino della parità scolastica nelle recenti disposizioni legislative e amministrative*

**I**l sistema nazionale di istruzione è costituito, ai sensi dell'art.1, comma1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, dalle scuole statali e dalle scuole paritarie. Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.

In particolare, la predetta legge 62/2000, che costituisce la base giuridica del funzionamento del sistema della parità scolastica, stabilisce che alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico e che, tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.

Poiché le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi, accettandone il progetto educativo, ivi inclusi gli alunni e gli studenti diversamente abili. La citata norma prevede, altresì che il progetto educativo debba indicare l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso, precisando, comunque, che non sono obbligatorie per gli alunni e gli studenti le attività extra- curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n.267, è stato adottato il Regolamento concernente le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento e con il successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, sono state adottate le Linee Guida per l'attuazione del predetto Regolamento.

Tali disposizioni dettagliano i requisiti e le procedure necessarie ai fini della concessione della parità scolastica e al suo mantenimento da parte degli Uffici scolastici regionali all'uopo deputati che di seguito si sintetizzano.

Premesso che le scuole paritarie possono essere gestite da persone fisiche, da enti con o senza personalità giuridica, senza fini di lucro o con fini di lucro (art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), ai fini della concessione della parità scolastica deve essere presentata, dal parte del gestore dell'istituzione scolastica, apposita istanza al competente Ufficio scolastico regionale, entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità.

Alla stessa, redatta secondo le indicazioni riportate nel citato decreto ministeriale 83/2008, oltre alla documentazione concernente gli aspetti legati allo svolgimento pratico delle attività didattiche (documentazione sulla conformità di locali, arredi e attrezzature didattiche, in relazione al tipo di scuola, alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza) deve essere allegato il progetto educativo della scuola (elaborato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione) e le linee essenziali del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (così ridefinito dall'art. 1, comma 14 della legge 13 luglio 2015, n. 107) elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti.

Quanto sopra al fine di assicurare all'utenza delle istituzioni scolastiche paritarie le medesime condizioni di fruizione del servizio scolastico offerto dalla scuola statale.

Attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, che adotta il *"Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27"*: ed il successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 84, che definisce le relative Linee Guida, è stato disciplinato anche il particolare rapporto con le scuole primarie paritarie.

Al riguardo i predetti riferimenti normativi prevedono che i gestori delle scuole primarie paritarie che intendano stipulare tale convenzione debbano farne richiesta all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e la convenzione decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Nel formulare l'istanza di convenzione, accanto alle informazioni circa la natura dell'Ente gestore e al personale impiegato nella struttura, deve essere dichiarato che permangono i requisiti previsti dalla legge 62/2000 ai fini della concessione della parità scolastica.

Entro trenta giorni dall'apertura dell'anno scolastico, sarà poi necessario comunicare al competente Ufficio scolastico regionale il numero degli alunni iscritti a ciascuna classe, il numero di alunni iscritti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (indicando per ciascuno di essi il numero di ore di sostegno dichiarate necessarie dal Piano Educativo Individualizzato), nonché la presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione, indicando anche per tali alunni il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.

Quanto fin qui esposto costituisce il quadro normativo principale entro il quale si inserisce ed opera la realtà educativa della scuola paritaria nel nostro Paese.

Al fine di dare il necessario sostegno finanziario alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione è previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 635, legge 27 dicembre 2006, n. 296, lo stanziamento di specifiche risorse nel bilancio annuale dello Stato.

Attraverso un apposito decreto ministeriale vengono stabiliti annualmente i criteri e i parametri per l'assegnazione delle predette risorse alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

Successivamente sono adottati decreti direttoriali attraverso i quali sono ripartiti a livello regionale le risorse allocate dalla legge di bilancio sul pertinente capitolo di spesa.

Nello specifico, per il corrente esercizio finanziario 2023 la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025"* per l'anno 2023 ha stanziato euro 646.230.089,00 sul capitolo di spesa 1477, di cui € 512.830.089,00 sul piano gestionale 1 a favore delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, € 113.400.000,00 sul piano gestionale 2 destinati agli alunni diversamente abili, ed € 20.000.000,00 sul piano gestionale 9 destinato alle delle scuole dell'infanzia paritarie.

Le esigenze delle istituzioni scolastiche paritarie hanno trovato altresì attenzione a parte del Legislatore, anche in occasione dei particolari momenti di difficoltà attraversati di recente dal Paese. A titolo meramente esemplificativo si segnalano le disposizioni adottate attraverso il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 che ha previsto per l'anno finanziario 2022 specifiche assegnazioni aggiuntive per sostenere l'operatività delle scuole paritarie a fronte del forte incremento dei costi dell'energia a suo tempo registrati.

In particolare, a sostegno della scuola dell'infanzia paritaria che è spesso presente nei piccoli centri del Paese ed offre alla cittadinanza un servizio non sufficientemente coperto dalla scuola statale, il Legislatore, con specifiche disposizioni normative, ha riservato loro particolare attenzione attraverso lo stanziamento, in aggiunta agli ordinari contributi cui si è fatto cenno, di euro 20 milioni per il 2022 e di 10 milioni per il 2023, cui si aggiungeranno ulteriori 50 milioni di euro previsti dal decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, in fase di conversione.

Dagli ultimi dati consolidati, riferiti all'a.s. 2022/2023 emerge la rilevanza che la scuola paritaria riveste all'interno del sistema nazionale di istruzione vedendo attive 11.876 istituzioni scolastiche con 811.105 studenti frequentanti.

Nel dettaglio, nel corso del predetto anno scolastico sono state rilevate:

- n. 8.303        scuole dell'infanzia con 449.819 alunni frequentanti;
- n. 1.343        scuole primarie con 157.957 alunni frequentanti;
- n. 624         scuole secondarie di primo grado con 68.711 alunni frequentanti;
- n. 1.606        scuole secondarie di secondo grado con 134.618

L'attenzione che l'Amministrazione riserva al settore della scuola paritaria è testimoniato altresì dalla presenza ormai consolidata da molti anni, a livello ministeriale, di uno specifico gruppo di lavoro con compiti di consulenza, proposta e supporto tecnico, scientifico e metodologico all'area della parità scolastica finalizzato ad individuare, tra l'altro, gli opportuni strumenti ed interventi di sostegno e supporto da fornire alle scuole paritarie, recentemente ridefinito come Tavolo tecnico dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 182 del 14 settembre 2021, che vede la presenza degli Organi apicali e dei rappresentanti delle Associazioni.